



## **“I CAG COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DELLA DEVIANZA MINORILE”**

*di Barbara Scotti*

I Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) sono comparsi per la prima volta in Lombardia tra il '79 e l'80 nelle sperimentazioni di Paderno Dugnano (MI) e Dalmine (BG), inizialmente identificati con il nome di Centri Diurni Minori. In questo periodo, infatti, si iniziò a sentire la necessità di far fronte ai bisogni sempre crescenti dei giovani fornendo loro sia uno spazio extra scolastico di socializzazione, sia uno spazio con finalità preventive e alternative al ricovero in Istituto. Nel 1986 con la legge n.1 di “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio sanitari” all'articolo 77 viene individuato il CAG tra gli interventi di sostegno alla persona e al nucleo familiare, definendolo un luogo presso il quale vengono svolte o coordinate attività di stampo sociale, educativo, culturale, ricreativo e sportivo, mentre il successivo il Piano Socio-assistenziale 88/90 ne ha definito gli standard. Attualmente, a vent'anni dal loro avvio, questi servizi vengono sollecitati a riformulare la loro presenza sul territorio in seguito alle frequenti trasformazioni che stanno attraversando la realtà giovanile che la rendono sempre più esposta alle difficoltà. I CAG sono un servizio spesso sottovalutato e identificato erroneamente come mero “raccolgitore di disagio”, mentre in realtà possono avere un ruolo essenziale in una società dove la perdita di valori e di luoghi di ricomposizione sociale risulta dilagante. E questo perché non hanno il semplice obiettivo di focalizzarsi sul disagio ma, al contrario, cercano di attuare, in



un'ottica integrativa e funzionale, un progetto di prevenzione di tutto ciò che può “deviare” la crescita del ragazzo (disadattamento scolastico e sociale, assunzione di comportamenti devianti e di microcriminalità...) e di promozione di una personalità positivamente integrata, che faciliti il rapporto dei ragazzi con il gruppo dei pari, con gli adulti e con le istituzioni sviluppando in loro sentimenti di fiducia e integrazione ed accompagnandoli nel periodo delicato dell'adolescenza. Come citava Bateson, infatti, gli adolescenti sono come “trapezisti”, ed è per questo che hanno bisogno di essere sostenuti da strutture e adulti che li guidino e indirizzino, soprattutto laddove manchino le basi familiari necessarie. Infatti, l'aggregazione naturale può assumere spesso una connotazione negativa ed essere un'occasione di rischio (costituzione di banda, bullismo..) se non viene sostenuta da una forte capacità di ascolto attivo e di intenzionalità educativa da parte degli adulti che consenta e faciliti gli incontri, favorisca un

dialogo continuativo, apra verso nuove proposte pedagogiche. Un'azione di prevenzione complessa deve muoversi in modo articolato, puntando non tanto a sopprimere il problema del disagio adolescenziale, quanto a costruire un contesto di contenimento del disagio stesso. Ed è in quest'ottica che il CAG si muove, attuando un progetto integrato e mirato al sostegno dell'adolescente, per far sì che possano emergere tutte le potenzialità che gli sono proprie, ma anche quelle della sua famiglia che si trova, nelle sue difficoltà, a dover riorganizzare gli equilibri interni in seguito a un periodo di cambiamenti. Quanto detto sottolinea l'importanza che i Centri di Aggregazione Giovanile possono assumere nella prevenzione della devianza giovanile. Sono strumenti completi che permettono, attraverso la semplicità della relazione, di stimolare l'autonomia e le capacità dei minori evitando loro interventi successivi legati a realtà quali le comunità o provvedimenti penali.

## UNO SGUARDO SUL MONDO

*di Jacopo Bordoni.*

Definito dal Gip del Tribunale dei Minori “un pericolo elevatissimo e concreto per la collettività”, il “piccolo Vallanzasca” come preferisce farsi chiamare, o “la Pulce” come i poliziotti lo hanno soprannominato, ha solo quattordici anni, viene dall’ormai a tutti noto quartiere della periferia nord-est di Milano Quarto Oggiaro, e può già vantare la fama di criminale esperto.

I reati contestagli, una decina in tutto, vanno dal furto alla rapina, fino ad arrivare alla rivolta da lui scatenata il 15 settembre scorso, all’interno dell’Istituto Minorile Beccaria. Ma di questo ne hanno già largamente parlato tutti i media che in alcuni casi, a mio parere in maniera quasi surreale, hanno cercato di creare una sorta di analogia con le vicende del vero Vallanzasca.

L’unica voce fuori dal coro, come spesso accade per questo tipo di notizie, è stata quella di Don Gino Rigoldi, cappellano del Beccaria e presidente di “Comunità Nuova”, l’associazione che da oltre trent’anni ha come scopo l’inserimento sociale dei ragazzi che, una volta usciti dalla detenzione, non hanno un contesto relazionale adeguato che li accolga.

Ed è proprio per questo motivo che Don Gino sa che sotto la maschera del “criminale” c’è pur sempre un ragazzo che ha ancora tutta la vita davanti:

laddove tutti vedono una situazione difficile, irrecuperabile, bisogna sempre e comunque offrire la possibilità di crescere, di provare, di ricominciare insieme. Mi sembra utile infine, riportare le parole del sacerdote, che una volta di più, con la loro semplicità riescono a demolire la fasulla retorica di alcuni giornalisti, il cui unico scopo è quello di assicurarsi un titolo “bomba” da prima pagina: «Il ragazzo è stato cresciuto da genitori che l’hanno trattato da eroe. Crede di stare nel mito, agisce per acclamazione, per i fan. Ora è solo, è in silenzio. L’ho visto, ci siamo scambiati uno sguardo. Sorrideva. Dobbiamo farcela, ce la faremo».

Le sue parole, inoltre, offrono un ottimo spunto di analisi e riflessione, riguardo ad un problema di cui poco si parla, ma che alla luce dei numeri appare piuttosto diffuso.

## RESO- INCONTRO. MINORI DEVIANTI. PERCORSI E SERVIZI NEL PROCESSO PENALE MINORILE

L’incontro “Minori devianti. Percorsi e servizi nel processo penale minorile”, organizzato nell’ambito del laboratorio “Comunicare il Servizio Sociale” ha ospitato la testimonianza diretta della dott.ssa Elena Giudice, assistente sociale presso l’Unità Operativa Penale Minorile dell’Azienda Speciale Consortile “Offerta Sociale” e della dott.ssa Maria Luisa Gallina, assistente sociale presso l’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni (USSM). Tale partecipazione ha permesso di illustrare in maniera dettagliata e per intero l’iter giudiziario del minore nel processo penale minorile con particolare attenzione alla relazione del minore con i Servizi Sociali.

Contrariamente al passato, ove i servizi prendevano in carico il minore solo a seguito dell’esito del processo, oggi attraverso il provvedimento legislativo D.p.R. 22 settembre 1988 n.448, lo studio e la valutazione della personalità del minore imputato hanno acquistato un ruolo fondamentale durante tutto il processo penale minorile. La figura dell’Assistente Sociale svolge in prima persona una funzione coadiutoria nel processo; non solo presenta al giudice una puntuale analisi della situazione di vita del minore (informandolo sul grado di devianza e sulle cause che hanno portato alla commissione del fatto penalmente rilevante) ma tutela gli interessi e i diritti di quest’ul-

timo. Si salvaguarda il più possibile la sua crescita e il suo sviluppo predisponendo la più opportuna strategia processuale ed individuando il progetto educativo più adeguato alla sua personalità, agevolando al tempo stesso le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale per coloro che non presentano gravi deviazioni nel processo di socializzazione, riducendo drasticamente, in tal modo, le ipotesi di trattamento carcerario che non consentono un reale recupero. La convivenza all’interno del processo penale minorile della tutela e della punizione, ha indotto il legislatore a creare delle vie di fuga dal circuito penale, mediante l’introduzione di istituti giuridici che privilegiano le finalità risocializzanti; un esempio ne è la messa alla prova. Molto importanti in questo progetto sono le caratteristiche di personalità e di partecipazione del ragazzo, che inducono a ritenere possibile il suo recupero attraverso la mobilitazione delle sue risorse personali e di idonee risorse ambientali; valutandolo una personalità in crescita il singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante.

*di Daniela Raccagni*

## TEORICAMENTE APRI LA MENTE

di Silvia Di Pietro

Nell'ambito specifico della devianza minorile e della relativa amministrazione della giustizia ci soffermiamo sul DPR 448 dell'88, riforma del procedimento penale minorile. Il DPR si basa su determinati principi ispiratori:

La "minima offensività" e quindi la residualità della pena; far entrare il minore nel circuito penale e farlo uscire il più presto possibile. Questo concetto è fondamentale per evitare stigmatizzazioni e la cosiddetta "vittimizzazione secondaria". Il minore meno transita all'interno del circuito penale, maggiore è la possibilità di evitare la destrutturazione della sua personalità e la compromissione della sua vita familiare e sociale.

La non interruzione dei percorsi educativi in atto; il minore e la famiglia devono essere accompagnati e sostenuti da parte dei servizi sociali, ministeriali e territoriali, in tutte le fasi del procedimento.

L'esigenza rieducativa anziché punitiva; si predispongono gli strumenti al fine di agevolare un'uscita rapida e responsabile del minore dal sistema penale.

L'esigenza riparativa rispetto alla rottura relazionale e sociale prodotta dal reato; è fondamentale adottare una circolarità nelle fasi di lavoro con i ragazzi evitando in ogni modo la frammentazione.

La personalizzazione del percorso di recupero; il minore deve agire all'interno dell'iter penale da protagonista e non da soggetto passivo. Deve perciò comprendere ciò che gli sta accadendo e ha la facoltà di effettuare delle scelte che lo riguardano.

Entriamo nel dettaglio e scopriamo che il documento si articola in quattro parti.

Nella prima parte si rileva come la protezione dei minori può essere garantita efficacemente solo attraverso un'opera di prevenzione sociale; in tale direzione, si sottolinea la necessità di mobilitare tutte le risorse familiari, sociali ed istituzionali al fine di ridurre al minimo l'intervento giudiziario. In particolare l'art. 6 prevede, anche in considerazione della varietà delle misure applicative nei confronti dei minorenni, l'esercizio di un potere discrezionale, in modo che sia possibile adottare le misure più idonee al caso a tutti i livelli dell'amministrazione della giustizia minorile, sia nell'istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva. Tale potere discrezionale dovrà essere coerentemente gestito secondo principi di responsabilità e professionalità.

La seconda parte riguarda l'istruzione del processo. L'art 9 orienta le indagini psicosociali durante la fase delle indagini preliminari e anche successivamente: si tratta degli accertamenti sulla personalità del minore nei quali il P.M e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, si valuta la rilevanza sociale del fatto nonché vengono disposte le adeguate misure penali e gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire

il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

La terza parte riguarda il giudizio e il processo vero e proprio. È sottolineata la necessità di ricorrere a sanzioni alternative molto diversificate, consentendo una grande flessibilità allo scopo di evitare per quanto possibile il collocamento in un istituzione.

Nella quarta viene esaminato il trattamento in libertà. Con l'art. 24 si assicura ai minori, in ogni fase del procedimento, un'assistenza, soprattutto a livello educativo, che favorisca il reinserimento del minore nella società e si raccomanda che ciò avvenga attraverso la mobilitazione di volontari, di privati, di istituzioni locali ed altri servizi comunitari.

Ci soffermiamo in particolare sulla Messa alla prova, disciplinata negli art. 28 e 29, misura che viene disposta dal giudice ogni qual volta ritenga possibile un tentativo di recupero del minore, mirando fondamentalmente alla salvaguardia della personalità, e offrendo la possibilità di uscire rapidamente dal circuito penale, sottoponendolo ad una serie - più o meno ampia - di prescrizioni, il cui adempimento comporta l'estinzione del reato. Il giudice, può disporla con ordinanza, quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito di un periodo di osservazione. Per arrivare al raggiungimento di tale obiettivo è senz'altro necessaria una co-costruzione del progetto affinché il giudice, gli operatori sociali, il ragazzo e la famiglia, pur nella diversità delle funzioni e dei ruoli reciprocamente giocati, costruiscano insieme le condizioni perché la messa alla prova possa funzionare.

**ASSOCIAZIONE  
STUDENTESCA  
IN-FORMAZIONE**  
Università degli Studi  
Milano Bicocca

**FACEBOOK - CERCA GRUPPO:**  
"Associazione Informazione"

**E-MAIL:**  
[ass.informazione@gmail.com](mailto:ass.informazione@gmail.com)

**BLOG:**  
<http://ainformazione.wordpress.com>

*Siamo sempre alla ricerca di professionisti e studenti disposti a collaborare con noi (basta contattarci, ne saremmo molto lieti). Inoltre, se studi in Bicocca, potrai ottenere 3CFU partecipando al nostro laboratorio "Co-municare il servizio sociale". Per maggiori info scrivici una mail!*



**ASSOCIAZIONE IN-FORMAZIONE** *emagazine*  
progetto grafico realizzato da **Alessandra Magrini**